



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Reg. (UE) N. 1305/2013)

RISPOSTE A QUESITI (FAQ)

MISURA 11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA: ANNUALITÀ 2016

SOTTOMISURA 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

SOTTOMISURA 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

Quesito n. 1:

La Determinazione N. 7193/239 del 16 maggio 2016 stabilisce per la Sottomisura 11.1 tra i Criteri di ammissibilità della domanda: aver presentato notifica di prima adesione al metodo di produzione biologica dell'azienda sul Sistema informativo del biologico (SIB) nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2015 ed entro i termini di presentazione delle domande di sostegno/pagamento dell'annualità 2016.

Si chiede:

- a) è consentito presentare domanda e prima notifica entro l'11 luglio?
- b) Domanda rilasciata entro il 15 giugno, è consentito presentare prima notifica entro l'11 luglio?

Risposta:

E' consentita la presentazione della domanda di sostegno/pagamento e della notifica entro il giorno 11 luglio, con le conseguenze previste dall'articolo 13 "Presentazione tardiva" paragrafo 1 del Regolamento UE n. 640/2014.

"Presentazione tardiva

1. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4, la presentazione di una



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

domanda di aiuto o di una domanda di pagamento a norma del presente regolamento oltre l'ultimo giorno utile per tale presentazione fissato dalla Commissione in base all'articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari all'1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

omissis

Per sintetizzare le risposte ai quesiti:

- a) Sì, è consentito presentare domanda e notifica entro l'11 luglio 2016; ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 640/2014 sarà applicata una riduzione del 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto al 15 giugno (termine di presentazione delle domande).
- b) Sì, è consentito presentare la notifica entro l'11 luglio 2016 , anche se la domanda è stata presentata entro il 15 giugno 2016, poiché il termine ultimo di presentazione della domanda è l'11 luglio;
- c) Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, cioè la domanda o la notifica è presentata dopo il giorno 11 luglio 2016, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Quesito n. 2

Nel caso di azienda zootecnica che ha un impegno in corso (vecchia programmazione) relativo alla Misura 214.4.2 (Razze minacciate di abbandono) gli stessi capi possono essere ammessi a pagamento sia nella domanda Misura 11 (Agricoltura biologica) ma anche nella domanda Misura 14 (Benessere animale) ?

Risposta:

si

Quesito n. 3

I capi di un'azienda zootecnica che aderisce alla misura 11, presenti alla data del 15 maggio (data inizio impegno) ai fini dell'ammissibilità a pagamento per quanto tempo devono essere detenuti in azienda?



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Es. capi presenti al 15 maggio n. 100 a dicembre n. 50 a marzo 2017 n. 30, quanto va in pagamento ?

Risposta:

con la determinazione N. 5859/148 del 26.04.2016 che approva le "DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO della Misura 11 Agricoltura biologica _ Sottomisure 11.1 e 11.2 sono state stabilite le regole per il finanziamento degli allevamenti biologici.

Nei paragrafi delle disposizioni 5.6 e 6.6 "Tipo di sostegno e importi dei premi" ,rispettivamente per la sottomisura 11.1 e per la sottomisura 11.2, è stabilito che:

omissis.... Per le aziende con allevamenti, al sostegno per ettaro di Superficie Foraggera Aziendale (SFA) è sommato un premio aggiuntivo, variabile in funzione del carico di bestiame allevato secondo il metodo biologico sulla SFA, compreso tra 0,2 e 1,4 UBA/ha.

Per il calcolo del premio aggiuntivo, è preso in considerazione il minor valore tra la consistenza zootecnica dichiarata nella domanda e quella riscontrata nei controlli (amministrativi e in loco) relativi all'anno di impegno.

Se il carico è inferiore a 0,2 UBA/ha, la superficie non è ammissibile al premio aggiuntivo, ma solo al premio base a superficie; se il carico supera il valore di 1,4 UBA/ha, il premio aggiuntivo è abbattuto a tale massimale.

..omissis

Pertanto, in base alle regole del bando, non viene specificato per quanto tempo deve essere detenuto in azienda il singolo capo, ma è stabilito che ai fini del calcolo del premio aggiuntivo, viene sempre considerato il numero minore di capi riscontrati durante i controlli amministrativi e in loco, eseguiti durante l'anno di impegno, ovvero dal 15 maggio al 14 maggio dell'anno successivo.

Nell'esempio citato l'azienda ha 100 capi il 15 maggio, 50 capi a dicembre e 30 capi a marzo 2017.

Se l'azienda è sottoposta a controlli amministrativi (interrogazione numero dei capi presenti in BDN), il premio aggiuntivo sarà calcolato su 30 capi (il minor valore riscontrato durante l'anno d'impegno).

Se l'azienda fosse controllata in loco e nel controllo in loco fossero riscontrati 15 capi, il premio aggiuntivo verrebbe calcolato su questo valore inferiore.